

DELIBERA N. 658/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE ORO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RETE ORO”), PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMI 2 E 3 DELLA DELIBERA 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 recante “*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della*

commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 giugno 2008, n. 148;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 8 luglio 2011 n. 08/11/DIC/UDIS, notificato in data 11 luglio 2011, con il quale è stata contestata alla società Rete Oro s.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Rete Oro*”, la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e 3, commi 2 e 3, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 16762 del 12 aprile 2011) – per aver trasmesso, durante il telegiornale sportivo “*Tgr News Sport*” andato in onda a partire dalle ore 19.30 il 4 marzo 2011, immagini di alcuni incontri di calcio disputatisi fra la S.S. Lazio ed altre squadre del Campionato di Serie A in violazione del divieto di trasmissione una volta decorse 48 ore dalla conclusione dell’evento e, nella medesima giornata del 4 marzo 2011, nell’ambito del programma di approfondimento sportivo “*Casa Roma*”, immagini salienti e correlate della squadra della Roma e, nell’ambito del programma di approfondimento sportivo “*Casa Lazio*” del 7 marzo 2011, immagini salienti e correlate relative all’incontro Lazio-Palermo disputatosi il giorno precedente;

SENTITA la Società in data 29 luglio 2011 in audizione, nel corso della quale ha riconosciuto la trasmissione di immagini durante il telegiornale sportivo “*TGR News Sport*” del 4 marzo 2011, precisando tuttavia che si è trattato del primo episodio contestato all’emittente in oltre trent’anni di attività e argomentando circa la possibilità di applicare l’articolo 70 della legge n. 633/1941 alle ipotesi di impiego delle immagini nell’ambito dei programmi di approfondimento sportivo “*Casa Roma*” e “*Casa Lazio*”;

VISTA la memoria difensiva del 15 settembre 2011 (prot. n. 47099 del 16 settembre 2011), in cui si precisa che la diffusione di immagini nell’ambito dei programmi di approfondimento sportivo “*Casa Roma*” e “*Casa Lazio*” può essere ricondotta alle libere utilizzazioni di cui all’art. 70 della legge n. 633/1941 in quanto, in primo luogo le immagini sono poste sullo sfondo dello studio televisivo e senza audio, servendo esclusivamente da supporto per il dibattito in corso fra gli ospiti e, in secondo luogo, la loro diffusione non si pone in concorrenza con l’utilizzazione economica del titolare del diritto di esclusiva, in quanto, non inserendosi in un servizio televisivo, ma essendo trasmesse in sottofondo e senza audio durante il programma, non si tratterebbe di immagini “salienti e correlate” ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che l'art. 70 della legge n. 633/1941 dispone che *“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”* in ragione del rinvio operato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 9/2008 che prevede che *“Al titolo II della legge 22 aprile 1941, dopo l'articolo 78-ter è inserito il seguente capo: “Capo I-ter Diritti audiovisivi sportivi – Art. 78-quater. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili”.*

RITENUTO che la lettura di queste norme debba avvenire in combinato disposto, tenendo conto, da un lato, della proporzionalità rispetto allo scopo di garantire la libertà di commento e discussione, e, dall'altro, dell'assenza di pregiudizio per i titolari dei diritti di esclusiva;

RITENUTO che le fattispecie contestate non possano essere ritenute libere utilizzazioni ai sensi della citata norma, perché si pongono in concorrenza con il normale sfruttamento economico dei diritti ceduti in esclusiva dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel pacchetto denominato *“Silver hilites”*. Le immagini, infatti, sono trasmesse per oltre 4 minuti, durata che corrisponde al limite consentito alle emittenti che abbiano acquistato il citato pacchetto. Va inoltre aggiunto che la qualificazione delle immagini come *“salienti e correlate”* discende direttamente dal decreto e non dalla funzione svolta dalle immagini nel programma, come dedotto invece dalla Società. L'impiego così descritto delle immagini, pertanto, pur essendo proporzionato rispetto alla finalità di ausilio alla discussione, si pone in concorrenza con lo sfruttamento commerciale dell'opera;

RITENUTA sussistente la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla diffusione delle immagini nell'ambito dei programmi di approfondimento sportivo *“Casa Roma”* e *“Casa Lazio”* nelle giornate di programmazione del 4 e 7 marzo 2011;

RITENUTA, inoltre, sussistente la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni nel corso del telegiornale sportivo *“TGR News Sport”* del 4 marzo 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura pari al minimo

edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), per le tre violazioni contestate, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rete Oro S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere attività idonee a elidere le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire il pagamento della sanzione prevista;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 30.987,42 (trentamilanovecentottantasette/42);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete Oro s.r.l., codice fiscale 06756520588, con sede legale in via Accademia degli Agiati n. 53, 00147 Roma, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Rete Oro*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,42 (trentamilanovecentottantasette/42) per la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 658/11/CONS*”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 Novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola